



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0005126 del 07/05/2015
Serv. ER-PL Area DG-1
Rif. del
Allegati

Ai sig.ri Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Presidenti
dei Comitati Regionali Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Competenza dei Geometri – Decisione Consiglio di Stato n. 883/2015, annullamento delibera Comune Torri del Benaco n. 96/2012.

Il Consiglio Nazionale ha ricevuto commenti in ordine alla portata della recente decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 883/2015, che ha riformato la sentenza del TAR Veneto, n. 1213/2013, e, per l'effetto, ha annullato la delibera del Comune di Torri del Benaco n. 96 del 9 luglio 2012 - sostenendo, contestualmente, una presunta riserva di competenze professionali in favore di ingegneri ed architetti – e, pertanto, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

Preliminarmente ed in considerazione delle criticità che saranno di seguito rappresentate, il Consiglio medesimo sta ponendo in essere le opportune iniziative per contrastare la citata decisione, anche in sede giurisdizionale. Inoltre, facendo affidamento sui buoni rapporti intercorrenti, allo stato attuale, con i Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, ha già iniziato, con il mio personale impegno, un confronto con i medesimi per una definizione concordata dell'annosa

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585



questione dei limiti delle competenze in materia di costruzioni civili. I presupposti per la conclusione della vicenda si prospettano positivi, in relazione alla inedita dichiarata disponibilità da parte dei rappresentanti di dette Categorie.

Ciò precisato, partendo dal presupposto che la succitata sentenza di primo grado aveva tracciato un orientamento del tutto contrario a quello oggi manifestato dal Consiglio di Stato – in quanto qualificava la delibera comunale come atto di indirizzo politico-amministrativo interno e lasciava ampi margini per una positiva interpretazione rispetto ai limiti di competenza dei geometri - non si può fare a meno di osservare, con un certo stupore, come, relativamente al medesimo caso, giudici diversi ma appartenenti ai diversi gradi della medesima giustizia amministrativa seguano differenti e contrapposti indirizzi.

Ma vi è di più; la stessa V Sezione del Consiglio di Stato ha da sempre avuto un orientamento interpretativo completamente restrittivo, con l'effetto di intendere comprese le competenze dei geometri al punto tale da far ritenere inutile la normativa stessa. Infatti, sono considerate immotivatamente insussistenti le competenze dei geometri, con riferimento alla presenza del c.a. ed alla presunta complessità delle opere, in mancanza di norme espresse. Ciò in senso sfavorevole rispetto ad alcune pronunce di altre Sezioni del medesimo organo giudicante, comunque, contrastanti fra loro.

Per quanto attiene al merito, occorre evidenziare senza dubbio l'incongruenza dell'odierna decisione laddove viene rilevato che l'autorità comunale non è destinataria di alcun potere normativo che la legittimi a stabilire le competenze professionali, atteso che tale materia è soggetta a riserva di legge e, nel contempo, è proprio quel giudice amministrativo a stabilire di fatto una riserva di competenze, non più contenuta in alcuna norma.

Quindi, il Consiglio di Stato non ha tenuto nel giusto conto neanche l'espressa abrogazione della riserva per le opere in cemento armato in favore di ingegneri ed architetti (ex R.D. n. 2229/39), recentemente operata dal D.Lgs. n. 212/2010 in quanto ritenuta norma inutile e di cui anche la Corte Suprema di Cassazione ha preso espressamente atto, riconoscendone la portata innovativa dal momento della sua entrata in vigore (sentenza Corte di Cassazione, sez. II civ., n. 19989/2013).

Fra l'altro, nel tener presente che la decisione stessa riguarda l'attività amministrativa di un comune e, quindi, di portata essenzialmente locale, si ricorda, ancora una volta, che le sentenze valgono soltanto per il caso giudicato e fanno stato - quindi dispiegano effetti - soltanto ed esclusivamente tra le parti.

In relazione alle considerazioni sopra esposte ed alle iniziative che il Consiglio Nazionale sta intraprendendo per la difesa delle prerogative della propria Categoria, si invitano codesti Collegi a non assegnare un valore assoluto alla pronuncia in esame, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che tale sentenza è una in un ambito, come detto, di pronunzie contrastanti.



Ultima importante considerazione da porre all'attenzione di codesti Collegi è quella relativa al fatto che le pronunce negative da parte della magistratura sono conseguenza di liti giudiziarie, spesso intraprese per questioni di compenso professionale, e del sopravvenuto disaccordo tra il professionista ed il cliente.

In questo ambito, ferma restando la massima disponibilità a tutelare gli interessi dei professionisti per questioni di valenza generale per la Categoria, si invitano codesti Collegi ad interessare il Consiglio Nazionale, sul nascere delle questioni, segnalando tempestivamente eventuali casi di contestazione delle competenze professionali, al fine di concordare preventivamente possibili iniziative locali a difesa della Categoria.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

MG/